

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

_____ numero _____

_____ data _____

Oggetto: Stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus Gruppo Donatori di Sangue "Carla Sandri" per la collaborazione nel campo della donazione del sangue relativamente al triennio 2016-2018. Adozione atti conseguenti.

Esercizio 2016 _____ Conto _____

Centro di Costo 30010100 _____

Sottoconto n° 501010205 (sangue)
501010206 (plasma) _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € 80.000,00(sangue)
20.000,00 (plasma) _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e
Patrimoniale _____

Data _____

**U.O.S.D. PROPONENTE
AFFARI GENERALI**_____
(VERONICA MALPICCI)Il Responsabile del procedimento
Dott. Salvatore Passafaro

Data _____ Firma _____

Il Dirigente: Dott.ssa Maria Rita Corsetti

Data _____ Firma _____

Proposta n° _____ del _____

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Stefano Pompili**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Data _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine di cui n. _____ pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.



Esercizio 2017		Conto		Esercizio 2018		Conto	
Centro di Costo	30010100	Centro di Costo	30010100	Centro di Costo	30010100	Centro di Costo	30010100
Sottoconto n°	501010205 (sangue) 501010206 (plasma)	Sottoconto n°	501010205 (sangue) 501010206 (plasma)	Sottoconto n°	501010205 (sangue) 501010206 (plasma)	Sottoconto n°	501010205 (sangue) 501010206 (plasma)
Budget:		Budget:		Budget:		Budget:	
- Assegnato	€	- Assegnato	€	- Assegnato	€	- Assegnato	€
- Utilizzato	€	- Utilizzato	€	- Utilizzato	€	- Utilizzato	€
- Presente Atto	€ 80.000,00(sangue) 20.000,00 (plasma)	- Presente Atto	€ 80.000,00(sangue) 20.000,00 (plasma)	- Presente Atto	€ 80.000,00(sangue) 20.000,00 (plasma)	- Presente Atto	€ 80.000,00(sangue) 20.000,00 (plasma)
- Residuo	€	- Residuo	€	- Residuo	€	- Residuo	€
Oververo schema allegato	<input type="checkbox"/>	Oververo schema allegato	<input type="checkbox"/>	Oververo schema allegato	<input type="checkbox"/>	Oververo schema allegato	<input type="checkbox"/>
Scostamento Budget	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Scostamento Budget	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Scostamento Budget	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Scostamento Budget	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale _____		Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale _____		Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale _____		Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale _____	
Data _____		Data _____		Data _____		Data _____	

IL DIRIGENTE DELLA UOSD AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO - che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” riconosce all’articolo 7 la funzione civica e sociale nonché i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti, e valorizza il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del S.S.N. concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;

- che il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 reca l’attuazione della direttiva 2002/98/CE in forza della quale sono stabilite le norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

- che il D. M. Salute del 18 aprile 2007 concerne: “ Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”;

- che con l’Accordo della Conferenza Stato/Regioni Rep. Atti n. 115 del 20 marzo 2008, recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219 è stato approvato lo schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;

- che con la D.G.R. del 29 maggio 2009, n. 423 concernente: “ Verifica degli adempimenti per l’anno 2008. Recepimento degli Accordi Stato/Regioni più rilevanti ai fini dell’erogazione dei LEA, intervenuti nell’anno 2008” è stato recepito, tra gli altri, l’Accordo sopra richiamato del 20 marzo 2008;

- che con la D.G.R. del 7 agosto 2009, n. 612, trasmessa dalla Regione Lazio agli Enti interessati con nota prot. n. D4129061 45/10 del 29 ottobre 2009, è stato approvato lo schema unico di convenzione tra Aziende/Enti e Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 219/2005 e dell’Accordo Stato/Regioni del 20 marzo 2008, schema che costituisce parte integrante della deliberazione regionale stessa, da considerare l’unico e non modificabile riferimento per le Aziende/Enti in base al quale stipulare le convenzioni in parola, con duplice previsione di aggiornamento delle quote di rimborso di cui all’allegato “A” allo schema in parola con decorrenza dal 21 marzo 2008 e di definizione con successivo atto regionale dei livelli massimali minimi da inserire nelle polizze assicurative;

- che la legge regionale 13 settembre 1995, n. 48 prevede all’art. 1 l’istituzione di un Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) presso ogni Complesso Ospedaliero sede di Dipartimento di Emergenza e Accettazione di II livello;

- che la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 5 dicembre 1995, n. 10158 ha individuato quale Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) la struttura trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata ubicata nel P.O. San Giovanni e delineato l'ambito territoriale delle strutture trasfusionali di riferimento per le strutture ospedaliere pubbliche e private ad esse afferenti;

- che con deliberazione n. 323/DG del 10 marzo 2009 si è preso atto della D.G.R. n. 694/2007 "Adozione delle Linee Guida relative ai Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DMT) costituiti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 34306", con contestuale adesione alla costituzione del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Territoriale Interaziendale Regionale Roma Sud, allocando la correlata sede di direzione nel Presidio Ospedaliero San Giovanni ed assegnando al Dipartimento stesso le risorse strutturali, tecnologiche, informatiche, umane, organizzative e finanziarie;

- che a partire dall'anno 2004 è stato instaurato un rapporto convenzionale con l'Associazione Onlus Gruppo Donatori di Sangue "Carla Sandri" per la collaborazione nel campo della donazione del sangue, giusta deliberazione n. 536/DG del 30.09.04, protrattosi negli anni successivi sino a pervenire al triennio 2013/2015 in forza della deliberazione n. 1637/DG del 31.12.2012;

- che con deliberazione nr. 535/DG del 22 aprile 2010 si è preso atto di quanto stabilito dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 612/2009, stipulando una convenzione sulla base dello schema unico di convenzione di cui alla medesima DGR;

- che l'art. 11 della convenzione in parola prevede il relativo rinnovo;

CONSIDERATO che l'Associazione Onlus Gruppo Donatori di Sangue "Carla Sandri con lettera del 10/12/2015, ha espresso la propria disponibilità a procedere alla stipula della convenzione relativa alla collaborazione nel campo della donazione del sangue tra l'Azienda Ospedaliera e l'Associazione stessa;

che il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo hanno espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione di che trattasi;

che non essendo pervenute alcuna comunicazioni a modifica dei costi stimati per il triennio 2013/2015, è possibile presumere che il costo per ciascun anno (2016/2018) sarà pari ad € 80.000,00 (sangue) e € 20.000,00 (plasma);

RITENUTO di proporre il prosieguo dell'attività di collaborazione con l'Associazione Onlus Gruppo Donatori di Sangue "Carla Sandri" e stipulare una nuova convenzione sulla base dello schema unico di cui alla D.G.R. n. 612/2009 stessa, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento, il cui allegato A "rimborsi dell'attività Associativa" è stato aggiornato con le quote adeguate di anno in anno ai parametri ISTAT dell'ultimo triennio;

di individuare quale responsabile della corretta esecuzione della convenzione stessa, il Direttore della U.o.c. di Medicina Trasfusionale, il quale assumerà la piena responsabilità dell'ordine della spesa nonché della liquidazione;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di stipulare per il triennio 2016-2018, una convenzione con l'Associazione Onlus Gruppo Donatori di Sangue "Carla Sandri sulla base dello schema unico di convenzione tra Aziende/Enti e Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e dell'Accordo Stato/Regioni Rp. Atti n. 115 del 20 marzo 2008, il tutto meglio esplicitato in premessa;
- di far costituire detto schema parte integrante della presente deliberazione, aggiornato nella parte relativa alle tariffe per il rimborso dell'attività associativa "Allegato A";
- di individuare quale responsabile della corretta esecuzione della convenzione stessa, il Direttore della U.o.c. di Medicina Trasfusionale, il quale assumerà la piena responsabilità dell'ordine della spesa nonché della liquidazione;
- di assumere, relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018, l'onere presunto per la corresponsione delle quote di rimborso previste dall'art 9 dello schema convenzionale di cui sopra, come segue:
 - quanto ad € 80.000,00 (sangue) sul conto n. 501010205 del bilancio di previsione 2016;
 - quanto ad € 20.000,00 (plasma) sul conto n. 501010206 del bilancio di previsione 2016;
 - quanto ad € 80.000,00 (sangue) sul conto n. 501010205 del bilancio di previsione 2017;
 - quanto ad € 20.000,00 (plasma) sul conto n. 501010206 del bilancio di previsione 2017;
 - quanto ad € 80.000,00 (sangue) sul conto n. 501010205 del bilancio di previsione 2018;
 - quanto ad € 20.000,00 (plasma) sul conto n. 501010206 del bilancio di previsione 2018.

**Il Dirigente della UOSD
Dr.ssa Maria Rita CORSETTI**

DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitegli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30 gennaio 2014;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La UOSD Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Ilde Coiro

Convenzione tra Aziende/Enti e Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 6. comma I, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 e dell'Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n. I 15 del 20.03.2008.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Roma, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam n. 9

Tra l'Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (Codice fiscale e partita Iva 04735061006), con Sede in Roma Via dell'Amba Aradam, n. 9, a cui afferisce il Servizio d'Immunologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) con sede presso il Presidio Ospedaliero san Giovanni, individuato con DGR n. 343 del 20 giugno 2006,

in persona del suo legale rappresentante Dr.ssa Ilde COIRO, Direttore Generale, nato a Roma il 16.09.1954, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda suddetta ed a ciò autorizzato

E

l'Associazione Gruppo Donatori di Sangue – CARLA SANDRI iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, sezione Sanità, sottosezione Donazione di Sangue con DGR n. _____ del _____ (Codice fiscale 97274430582), con sede in Roma via dell'Amba Aradam n.9 rappresentata dal presidente pro tempore Dott.ssa Paola TOSI nata a Roma il 27 febbraio 1949, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

PREMESSO che la legge 21 Ottobre 2005, n. 219, riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;

VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 che reca attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

VISTO il D.M. Salute del 18 aprile 2007 che reca "Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue";

VISTO lo schema di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue", approvato il 20 marzo 2008 – Repertorio Atti n. I 15 - dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

VISTA la DGR del 29.05.2009, n.423 concernente “Verifica degli adempimenti per l'anno 2008. Recepimento degli Accordi Stato/Regioni più rilevanti ai fini dell'erogazione dei LEA, intervenuti nell'anno 2008” con la quale, tra gli altri, è stato recepito l'Accordo sopra richiamato;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Termini generali della Convenzione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, della legge 21 ottobre 2005 n. 219, di seguito indicata come legge n. 219/05, nella Regione Lazio la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale sono disciplinati dalla presente convenzione.

Inoltre la Regione, anche attraverso gli organismi regionali di coordinamento individuati secondo quanto disposto dall'art. 6, comma I, lettera c) della legge n. 219/05, garantisce la piena attuazione dei contenuti della presente convenzione.

ART. 2

Oggetto della Convenzione

L'Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e l'Associazione Gruppo Donatori di Sangue – CARLA SANDRI riconoscono i seguenti principi;

1. garanzia della partecipazione dell'Associazione dei donatori di sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
2. promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
3. promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
4. promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
5. sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dall'Associazione dei donatori di sangue e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema trasfusionale;
6. sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'Associazione, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
7. promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
8. promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione;
9. incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica.

ART. 3

Partecipazione delle Associazioni dei donatori volontari di sangue alla programmazione locale

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero assicura la più ampia partecipazione della Associazione alle fasi della predisposizione, programmazione e verifica di attuazione delle attività trasfusionali. Tale programmazione dovrà prevedere la definizione dei fabbisogni trasfusionali, su base trimestrale e quindi conseguentemente annuale, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, tenendo anche conto della programmazione regionale.

L'Azienda garantisce la presenza di tutte le componenti istituzionali, tecniche ed associative, interessate alla qualificazione ed allo sviluppo delle attività trasfusionali.

L'Azienda assicura, secondo le indicazioni della normativa nazionale e regionale, la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue nei comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, di cui all'art. 17, comma 2 della legge 0.219/05.

L'Associazione assicura il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito della programmazione, definita su base trimestrale e quindi conseguentemente annuale.

ART. 4

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

L'Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e l'Associazione Gruppo Donatori di Sangue – CARLA SANDRI promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

- a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

L'Associazione assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione locale concernenti l'autosufficienza per il sangue intero e per gli emoderivati, impegnandosi a finalizzare le iniziative di propaganda e promozione alla realizzazione delle scelte tecniche ed operative individuate dalla stessa programmazione.

L'Associazione partecipa all'attuazione di programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, favorendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie o attivando proprie iniziative, di intesa con l'Azienda e la struttura trasfusionale di riferimento.

L'Azienda fornisce all'Associazione il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

ART. 5

Organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dalle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue

Punto I - Servizio di chiamata

In base alla normativa vigente la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni/Federazioni.

Sulla base di quanto previsto dalla programmazione locale. L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata concorda l'Associazione Gruppo Donatori di Sangue – CARLA SANDRI specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

- I. lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione del servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano

di programmazione locale delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;

2. la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
3. adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bidirezionale, di una banca dati condivisa tra l'Associazione e il Servizio Trasfusionale di riferimento.

A tal fine l'Associazione si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale e definiti in sede degli organismi di partecipazione a livello locale.

L'Associazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio Trasfusionale.

L'Associazione si impegna inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC).

Punto 2 – Gestione delle unità di raccolta

In conformità alle scelte operate con la propria programmazione l'Azienda riconosce il ruolo dell'Associazione nell'organizzazione e nella gestione delle attività di raccolta, svolta conformemente alle autorizzazioni e ai requisiti previsti dalla normativa vigente, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento.

L'Associazione provvede alla gestione delle Unità di raccolta con risorse di cui all'allegato "A", parte integrante della presente Convenzione.

La gestione riguarda la raccolta di sangue intero e degli emocomponenti concordati con il Servizio trasfusionale di riferimento.

L'Associazione effettuerà le attività di raccolta di sangue e/o di emocomponenti sul territorio presso le proprie unità di raccolta in armonia con un modello organizzativo da concordare esclusivamente con il Servizio Trasfusionale di riferimento che dovrà prevedere l'implementazione di un sistema di assicurazione di qualità e la designazione di una persona responsabile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La persona responsabile dovrà essere garante che la raccolta del sangue e/o degli emocomponenti e le attività ad essa connesse siano svolte nel rispetto e in armonia delle procedure convalidate e concordate con il Servizio Trasfusionale di riferimento e che le unità di raccolta fisse o mobili, abbiano ottenuto le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Presso tali unità la persona responsabile dovrà inoltre garantire tutte le attività di registrazione, tracciabilità, tutela della riservatezza e della qualità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna a conferire tutto il sangue e gli emocomponenti raccolti, in virtù della convenzione in oggetto, al Servizio Trasfusionale dell' Azienda.

Ai sensi della normativa vigente, lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri derivanti dall'attività delle unità di raccolta, ivi compresa la fornitura dei contenitori (ROT), è a cura e a carico del Servizio Trasfusionale di riferimento.

Inoltre l'Azienda garantisce la fornitura del materiale di consumo necessario all'attività di raccolta.

ART. 6

Formazione

L'Azienda e l'Associazione, nei rispettivi ambiti di competenza perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Azienda promuove il supporto, anche con eventuali risorse, dello sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

ART. 7

Tutela del donatore e promozione della salute

La legge 219/05 riconosce alle Associazioni/Federazioni la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti,

A tale fine l'Azienda definisce specifiche modalità di collaborazione con l'Associazione per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Punto 1: Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dal D.M. 03 Marzo 2005 e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni, l'Azienda, tramite l'Associazione con l'apporto tecnico del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuovono specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono essere sottoposti.

L'informazione ai donatori deve essere assicurata ogni qualvolta vengano modificate le tradizionali tecniche e/o quantità di prelievo o vengano introdotti nuovi accertamenti ai fini delle ammissioni alle donazioni e più in generale, in tutti i casi in cui l'Azienda/Ente o l'Associazione ritengano utile una corretta informazione dei donatori.

Preliminarmente alla sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione garantisce l'acquisizione della autorizzazione relativa al consenso per il trattamento dei dati (sensibili e personali), in veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 196/2003.

L'Azienda e l'Associazione concordano di omogeneizzare la modulistica e le modalità organizzative in essere.

Punto 2: Tutela della salute del donatore e del candidato donatore

L'Azienda, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con la periodicità prescritta dal D.M. 3 Marzo 2005 e da successive modifiche e/o integrazioni, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici previsti dallo stesso Decreto Ministeriale e degli altri eventuali accertamenti diretti a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.

Gli accertamenti sono disposti dai medici del Servizio Trasfusionale, nonché dai medici dell'Unità di raccolta cui il donatore afferisce secondo le modalità e gli standard operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di riferimento.

Sulla base dell'esito degli accertamenti e previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi ed esame obiettivo, il medico delle suddette strutture trasfusionali attesta l'idoneità del donatore oppure dispone la sua sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

L'idoneità fisica del donatore ad ogni singola donazione è accertata dal medico, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

l) Servizio Trasfusionale esegue i controlli di legge su tutte le donazioni di sangue e di emocomponenti e provvede affinché i risultati delle analisi siano comunicati al donatore.

L'esito dei controlli sia periodici che sulla donazione viene comunicato al donatore interessato con urgenza nel caso in cui i parametri rilevati siano alterati.

Le comunicazioni al donatore relative al suo stato di salute devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore, in base alla normativa vigente.

Punto 3: Informazioni sui donatori

In attuazione di quanto disposto dall'art.7, comma 7, della legge n. 219/05, l'Associazione trasmette, di nonna in modo informatizzato al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra "Associazione e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale.

ART. 8

Copertura assicurativa dei donatori

L'Azienda stipula, d'intesa con l'Associazione, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Copia della polizza assicurativa è acquisita agli atti dell'Azienda.

ART. 9

Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione, in base alla presente convenzione, l'Azienda garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, come da allegato "A", parte integrante della presente Convenzione.

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nell'ambito della programmazione del trimestre luglio-settembre, comporta, relativamente al rimborso delle attività svolte nei mesi suindicati, un incremento del 15%. Un ulteriore incremento del 10% è accordato in presenza del raggiungimento dell'obiettivo annuo complessivo.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2 .

I rimborsi all'Associazione sono pagati entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

ART. 10

Accesso ai documenti amministrativi

All'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge dell' 11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018). Sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione.

I rimborsi delle attività dell'Associazione dei donatori di sangue saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

ART. 12

Esenzioni

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n° 266.

ART. 13

Controversie legali

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Roma, li _____

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera -
Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata
Dr.ssa Ilde COIRO

Il Presidente pro tempore
dell'Associazione Gruppo Donatori di Sangue "CARLA SANDRI"
Dott.ssa Paola TOSI

ALLEGATO "A"

L'allegato comprende la tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa

rimborsi per le attività associative	
donazione di sangue	€ 19,86
donazione di plasma in aferesi	€ 24,17
donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	€ 28,50
rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
raccolta sangue	€ 38,43
raccolta plasma in aferesi	€ 45,02
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	€ 45,02
donazione multipla	€ 45,02
rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
Sangue	€ 58,29
plasma in aferesi	€ 69,19
piastrine in aferesi (citoaferesi)	€ 73,51
donazione multipla	€ 73,51

Deliberazione

N.

DEL

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data _____

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data: _____

- data di esecutività: _____

Deliberazione originale
Composta di n. fogli
Esecutiva il,
Il Dirigente della UOSD Affari Generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)